



Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica

DIREZIONE GENERALE ECONOMIA CIRCOLARE E BONIFICHE

Schema di decreto ministeriale recante “*Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, in attuazione dell'articolo 183, comma 1, lettera mm) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*”.

Relazione illustrativa

La disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato è rinvenibile nel decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 aprile 2008, in applicazione di quanto disposto dall'articolo 183, comma 1, lettera mm), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Occorre preliminarmente rappresentare che nel lasso di tempo trascorso dall'adozione del citato decreto ministeriale ad oggi, sono intervenute diverse modifiche normative, sia di aggiornamento delle direttive europee in materia di rifiuti, sia relativamente al quadro normativo nazionale. In particolare, per quel che riguarda la specifica disciplina dei centri di raccolta, deve evidenziarsi che con la Direttiva (UE) 2018/851, che ha modificato la direttiva 2008/98/CE, è stata introdotta una nuova definizione di rifiuti urbani che supera il concetto di assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani e ricomprende:

*“a) rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori, e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
b) rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti e che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici”.*

La suddetta definizione è stata recepita nell'ordinamento italiano con il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, che ha integrato le definizioni di cui all'articolo 183 del decreto legislativo n. 152 del 2006. In aggiunta, per chiarire l'ambito di applicazione derivante dalla nuova definizione di rifiuti urbani, lo stesso decreto legislativo di recepimento ha introdotto l'allegato L-*quater* e l'allegato L-*quinquies* al fine di precisare rispettivamente quali rifiuti sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici e le attività produttive da cui vengono generati. In aggiunta, si è ritenuto di esplicitare nell'articolato che i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche di origine commerciale, industriale, istituzionale e di altro tipo, analoghi, per natura e quantità, a quelli originati dai nuclei domestici di cui all'articolo 4, comma 1, lettera l) del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 possono essere conferiti dalle utenze non domestiche presso i centri di raccolta. Tale introduzione, in linea con la definizione di rifiuti domestici di cui al citato decreto legislativo, consente di incrementare la raccolta di questa tipologia di rifiuto anche in considerazione degli ambiziosi obiettivi definiti dalla legislazione europea.

Inoltre, nel corso del 2023 è stato adottato il nuovo Regolamento (UE) 2023/1542 relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che alla luce dell'evoluzione tecnologica relativa ai veicoli elettrici, ha previsto specifiche disposizioni per la gestione di questa particolare tipologia di rifiuto anche in considerazione della loro potenziale pericolosità. Lo stesso Regolamento ha rinviato all'adozione di una apposita decisione delegata per l'aggiornamento dei codici europei dei rifiuti al fine di

contemplare tutte le tipologie di batterie attualmente immesse sul mercato anche allo scopo di permettere la corretta raccolta differenziata propedeutica al recupero. L'emanazione della Decisione in parola consente di integrare le tipologie di rifiuti conferibili presso i centri di raccolta.

Ciò premesso, anche alla luce delle diverse richieste di chiarimenti, si è ritenuto necessario provvedere alla riscrittura del decreto ministeriale 8 aprile 2008 apportando i necessari aggiornamenti alla disciplina dei centri di raccolta anche al fine di renderne più semplice e agevole l'applicazione da parte degli operatori del settore.

Il decreto attualmente vigente si compone di due soli articoli, relativi alle disposizioni di carattere generale, di un allegato tecnico composto di sette paragrafi e di due schede per la gestione.

La riscrittura del suddetto decreto ministeriale ha consentito di modificarne la struttura, riportando nell'articolato tutte le informazioni a carattere generale e prescrittivo, in modo da rendere organica la disciplina per la realizzazione e la gestione dei centri di raccolta, lasciando in forma di allegato esclusivamente la modulistica e l'elenco dei rifiuti ammessi al conferimento.

Lo schema di decreto ministeriale proposto consta di nove articoli e tre allegati per come di seguito.

Articolo 1 – l'articolo descrive l'oggetto del decreto ministeriale e al comma 2 esplicita, in coerenza con l'articolo 183, comma 1, lettera mm), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la definizione di centro di raccolta nonché i soggetti che possono conferire i rifiuti. Rispetto alla formulazione del decreto ministeriale del 2008, viene aggiunto un apposito periodo che chiarisce quali siano le utenze non domestiche ammesse al conferimento presso i centri di raccolta. Nello specifico, il comma 3 delinea la nozione di utenza non domestica discendente dal superamento del concetto di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti domestici e dalla nuova definizione di rifiuti urbani introdotta con il recepimento della Direttiva (UE) 2018/851. Inoltre, nello stesso comma viene chiarito che le utenze non domestiche possono conferire i propri rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche in quanto la definizione di "RAEE provenienti dai nuclei domestici" di cui all'articolo 4, comma 1, lettera l) del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 considera i rifiuti di origine commerciale, industriale, istituzionale e di altro tipo analoghi, per natura e quantità, a quelli originati dai nuclei domestici.

Tale ulteriore specifica consente al gestore del centro di raccolta di avere un riferimento normativo certo, al fine di identificare in maniera chiara l'utente che può conferire al centro.

Il comma 4 consente altresì di ammettere al conferimento presso i centri di raccolta le associazioni di protezione ambientale promotrici di campagne volontarie di pulizia delle aree pubbliche.

Il comma 5 specifica che gli Enti deputati alla realizzazione dei centri di raccolta dimensionano gli stessi in relazione alle esigenze del proprio territorio e tenuto conto delle economie di scala, in coerenza con gli atti di pianificazione nella gestione dei rifiuti.

Articolo 2 – l'articolo descrive dettagliatamente le caratteristiche tecniche e le prescrizioni generali cui è necessario attenersi per la realizzazione dell'infrastruttura nel rispetto dei principi generali di tutela dell'ambiente e della salute.

Articolo 3 – l'articolo prevede l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali per lo svolgimento dell'attività di gestione dei centri di raccolta nonché la prestazione della garanzia finanziaria di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 8 ottobre 1996. Per l'individuazione dei requisiti previsti per l'iscrizione all'Albo e per la prestazione della garanzia si è mantenuta la delega contenuta nel decreto ministeriale del 2008 secondo cui è prevista l'adozione di una apposita delibera da parte del Comitato nazionale dell'Albo. Si segnala che risulta attualmente vigente la Deliberazione 20 luglio 2009 - Prot. n. 02/CN/ALBO. La disposizione di cui al comma 5 prevede che presso i centri di raccolta operi personale con adeguata formazione al fine di garantire una gestione corretta e in sicurezza dei rifiuti. Inoltre, considerata la necessità di garantire il corretto conferimento dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, si è ritenuto di inserire una specifica disposizione con la quale si prevede una formazione mirata per il personale addetto ai centri di raccolta a cura del Centro di coordinamento

RAEE.

Articolo 4 – l'articolo reca alcune disposizioni volte a garantire la corretta gestione dei centri di raccolta in termini di modalità di conferimento e di raccolta. Sono inoltre indicate le attività che i gestori devono svolgere al fine di garantire il buon funzionamento del centro.

Articolo 5 – l'articolo esplicita, rinviando all'Allegato, quali tipologie di rifiuti possono essere conferite presso i centri di raccolta e chiarisce quali rifiuti risultano conferibili per le utenze non domestiche. Le altre disposizioni individuano le modalità di gestione di alcune particolari tipologie di rifiuti, tra cui quelli liquidi, gli infiammabili, gli organici, le batterie, sanitari, pirotecnici e provenienti da costruzione e demolizione. Particolare attenzione è rivolta alla gestione dei RAEE. Infine, al comma 15 è disposta la durata del deposito consentita all'interno dei centri di raccolta, formulata in analogia all'istituto del deposito temporaneo prima della raccolta previsto all'articolo 185-bis del decreto legislativo 152 del 2006. Per i rifiuti organici biodegradabili la durata del deposito è commisurata alla fermentescibilità degli stessi.

Articolo 6 – le disposizioni contenute nell'articolo attengono alla tenuta dei registri presso i centri di raccolta. Rispetto al DM 8 aprile 2008 è riportata infatti una specifica disposizione che richiama il comma 9 dell'articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, secondo il quale i centri di raccolta sono obbligati alla tenuta del registro di carico e scarico limitatamente ai rifiuti pericolosi nonché la disposizione di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 49 del 2014 che prevede l'obbligo di annotazione per i RAEE. Inoltre, al comma 3 è disposto che i centri di raccolta utilizzano procedure di contabilizzazione dei rifiuti in ingresso, esclusivamente per le utenze non domestiche, e dei rifiuti in uscita, finalizzate alla predisposizione dei bilanci di massa o bilanci volumetrici, da effettuare sulla base di stime in assenza di pesatura. I modelli da utilizzare sono allegati allo schema di decreto in argomento. Il comma 6 invece prevede che il centro di raccolta venga informato circa la destinazione delle singole frazioni merceologiche del rifiuto o delle materie prime seconde da parte del gestore dell'impianto di destinazione dei rifiuti in uscita dal centro di raccolta.

Articolo 7 – l'articolo prevede che presso i centri di raccolta possano essere individuate alcune aree da destinare alla esposizione temporanea di beni usati e funzionanti, direttamente idonei al riutilizzo, finalizzata allo scambio tra privati e alla prevenzione dei rifiuti. Con la disposizione contenuta al comma 4, infine è consentito individuare apposite aree da adibire al deposito preliminare alla raccolta dei rifiuti destinati alla preparazione per il riutilizzo.

Articolo 8 – l'articolo in argomento dispone in merito ai centri di raccolta già esistenti ed operanti. Il comma 2 prevede l'abrogazione del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 8 aprile 2008 e del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 13 maggio 2009 dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 9 – l'articolo contiene la clausola di invarianza finanziaria

Allegato 1 – contiene l'elenco dei rifiuti conferibili presso i centri di raccolta, specificandone la tipologia, il codice EER e la tipologia dei conferitori ammessi.

Allegato 2 – contiene la scheda dei rifiuti conferiti al centro di raccolta da utilizzare esclusivamente per le utenze non domestiche.

Allegato 3 – contiene la scheda dei rifiuti avviati a recupero o smaltimento in uscita dal centro di raccolta.